



COMUNE DI GERACE
(Provincia di Reggio Calabria)

ORIGINALE/COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 16

DEL 19.03.2007

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale IRPEF.

L'anno duemilasette, il giorno diciannove del mese di Marzo alle ore 12:00, convocato per determinazione del Sindaco ed invitato come da avvisi scritti in data 12/03/2007, prot. 1561, consegnati a domicilio del Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta pubblica sotto la presidenza del Sindaco Dott. Salvatore Galluzzo, in sessione ordinaria in prima convocazione, il **Consiglio Comunale**, composto dai Signori:

| | | | |
|------------|--------------|---|---|
| GALLUZZO | Salvatore | X | |
| PEZZIMENTI | Giuseppe | X | |
| RODI | Giuseppe | X | |
| MULTARI | Antonio | | X |
| CARUSO | Maria Teresa | X | |
| CATALDO | Domenico | X | |
| ROMANO | Aurelio | X | |
| LIZZI | Rudi | X | |
| RINALDIS | Vincenzo | | X |

| | | | |
|-----------|----------|---|---|
| VARACALLI | Giuseppe | X | |
| MACRI' | Giuseppe | | X |
| FILIPPONE | Giuseppe | X | |
| CATALDO | Antonio | | X |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Con la partecipazione del Segretario Comunale D.ssa Giuliana Cosentino.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i seguenti pareri ai sensi del T.U.EE.LL.:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott. Stefano Catalano)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Dott. Stefano Catalano)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si da lettura del Regolamento.

Il Consigliere Varacalli propone di prevedere una fascia di reddito minimo da esentare dall'addizionale Irpef così come previsto dal comma 142 all'art. 3 bis della Legge Finanziaria;

Il Sindaco : *"E' il 1° anno che il Comune di Gerace istituisce questa imposta. Questo perché la riduzione dei trasferimenti erariali ha reso necessario ciò per garantire un certo standard qualitativo dei servizi. Il gettito che tale imposta dovrebbe garantire è vitale per il Comune, per cui non è possibile applicare alcuna esenzione"*.

Il Consigliere Varacalli: *"Considerato che non viene accettata la proposta di esenzione e che riteniamo esosa l'aliquota allo 0,50%, per come si evince al punto successivo, votiamo contro"*.

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

«Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191"

e, in particolare l'art. 1, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

Visto l'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che testualmente recita:

«143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma».

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»

Voti favorevoli n. 7, Voti contrari n. 2 (Varacalli – Filippone)

DELIBERA

1°) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il

«Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.»

che consta di n. 9 articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione.

2) dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3) di dichiarare la presente, con analoga votazione 7 favorevoli e 2 contrari (Varacalli e Filippone), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000.

Comune di G E R A C E*Provincia di REGGIO CALABRIA***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTICIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F****INDICE**

| Art. | RUBRICA | Art. | RUBRICA |
|------|--|------|------------------------------------|
| 1 | Oggetto del regolamento. | 6 | Rinvio dinamico. |
| 2 | Determinazione dell'aliquota. | 7 | Tutela dei dati personali. |
| 3 | Esenzione. | 8 | Rinvio ad altre disposizioni. |
| 4 | Disciplina della riscossione. | 9 | Entrata in vigore del regolamento. |
| 5 | Pubblicità del regolamento e degli atti. | | |

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Gerace, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere, complessivamente, 0,80 punti percentuali.

Art. 3

Esenzione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296, non vengono fissate soglie di esenzione

Art. 4

Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai comuni.

Art. 5

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 6

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 7

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 8

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9


Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività.




DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 16 DEL 19/03/2007

Letto, approvato e sottoscritto.



IL SINDACO

(F.to D. Salvatore Galluzzo)




**IL SEGRETARIO
COMUNALE**

(F.to D.ssa Giuliana Cosentino)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna prot. n. 219

li, 26-04-2007



IL MESSO INCARICATO

(Sig. Giovanni La Rosa)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota protocollo n. del ed è divenuta esecutiva in data 19.03.2007 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to D.ssa Giuliana Cosentino)

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to D.ssa Giuliana Cosentino)